Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | Roma — Lunedì 23 Agosto | Numero 200

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **333** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486;

Visti gli articoli 3 e 7 dello stesso allegato *L* all'articolo 17 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Vedute le leggi 22 e 26 gennaio 1899, nn. 7 e 17, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1898-99;

Veduta la legge 11 giugno 1899, n. 203, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1898-99;

Veduto l'unito prospetto, allegato *A*, dimostrativo delle conversioni di titoli di debiti perpetui e redimibili in rendita consolidata 4,50 % netto eseguite durante il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che nel semestre suddetto furono convertiti, dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, i titoli seguenti:

a)	N. 12	di debiti perpetui per la complessiva rendita di	L. 1,203 43
b)	» 74	di debiti redimibili id.	» 2,580 —
	N. 86	in complesso per la totale rendita di . .	L. 3,783 43

Ritenuto che in cambio della rispettiva rendita suindicata venne inscritta e consegnata per i titoli dei debiti:

a) perpetui la complessiva rendita consolidata 4,50 % netto di	L. 962 73
b) redimibili id. id. . . .	» 2,064 —
in complesso la rendita di	L. 3,026 73
delle quali con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1899	» 747 40
e dal 1° aprile 1899 le rimanenti . .	L. 2,279 33

Ritenuto che al pareggio delle differenze nella decorrenza di godimento dei titoli convertiti con la corrispondente rendita 4,50 % netto, venne provveduto mediante pagamento dei rispettivi prorata di rendita dei titoli convertiti pel complessivo ammontare lordo in L. 445,62;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù delle leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486, sovracitate, occorre ora di eseguire soltanto le variazioni ai singoli capitoli ed articoli che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1898-99;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle conversioni in rendita consolidata 4,50 % netto dei titoli dei varî debiti dello Stato eseguite dalla Direzione Generale del Debito Pubblico nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, di cui nell'unito prospetto (allegato *A*), saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1898-99 ai singoli capitoli ed articoli che vi si riferiscono, le variazioni risultanti dal prospetto *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In conseguenza delle variazioni autorizzate con l'articolo precedente, saranno pure introdotte nel bilan-

Conversioni di debiti perpetui e redimibili in rendita

PROSPETTO delle conversioni in rendita Consolidata 4,50 % netto dei debiti perpetui e redimibili eseguite nel

TITOLI CONVERTITI

Cap. del bilancio passivo del Tesoro pel 1898-99	DENOMINAZIONE	QUANTITÀ per trimestre I	QUANTITÀ per trimestre II	Rendita	Capitale	Godimento dal
7	Debito perpetuo 5 % dei Comuni della Sicilia	3	—	386 84	7,736 80	1° genn. 1899
		—	4	311 40	6,228 —	id. »
8	Rendita 3 % assegnata ai cosiddetti creditori legali delle provincie Napoletane	4	—	462 43	15,414 33	id. »
9	Rendita 3 % assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	1	42 76	1,425 33	id. »
10 art. 3	Debito 5 %, 15-16 giugno 1827 – Parma	—	6	600 —	1,200 —	23 marzo »
11 art. 12	Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba	—	55	1,375 —	27,500 —	1° genn. »
112	Buoni 5 % dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia	2	—	85 —	1,700 —	id. »
		—	11	520 —	10,400 —	1° aprile »
		9	77	3,783 43	82,404 46	

Roma, addì 26 luglio 1899

cio dell'Entrata, per l'esercizio 1898-99, le variazioni seguenti:

a) al Capitolo 21, art. 4 — « Imposta sui redditi di R. M. - Ritenuta sulle rendite di Debito Pubblico, sulle annualità, ecc. », lo stanziamento sarà ridotto di . . . . L. 168 72

corrispondenti alla ritenuta in ragione del 20 % sulle diminuzioni portate ai capitoli 7, 8, 9, 11, art. 12, per l'ammontare complessivo di . L. 856 92
sotto deduzione dell'aumento di . . . . . . » 13 33

L. 843 59

b) al Capitolo 101 — « Somministrazione dalla Cassa dei Depositi e Prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili di cui alla tabella *B* dell'allegato *M* all'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 », lo stanziamento sarà ridotto di . . . . L. 343 75
corrispondenti alla diminuzione portata al capitolo 11, articolo 12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1899.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

ALLEGATO A.

Consolidata 4,50 % netto eseguite nel 1° semestre 1899

semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, a norma dell'allegato L alle leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486.

Rendita Consolidata 4.50 % netto data in cambio					Prorata dovuto sui titoli convertiti				
a parità di netto	per supplemento (art. 3, Alleg. *L*)		Totale	Godimento dal	al lordo	Ritenuta per		Ritenuta complessiva	al netto
	per cento del nuovo capitale	in complesso				imposta di Ricchezza mobile	tassa di negoziazione		
309 46	—	—	309 46	1° genn. 1899	—	—	—	—	—
249 12	—	—	249 12	1° aprile »	77 85	15 57	—	15 57	62 28
369 94	—	—	369 94	1° genn. »	—	—	—	—	—
34 21	—	—	34 21	1° aprile »	10 69	2 14	—	2 14	8 55
480 —	—	—	480 —	id. »	13 33	2 67	—	2 67	10 66
1,100 —	—	—	1,100 —	id. »	343 75	68 75	16 50	85	258 50
68 —	—	—	68 —	1° genn. »	—	—	—	—	—
416 —	—	—	416 —	1° aprile »	—	—	—	—	—
3,026 73	—	—	3,026 73		445 62	89 13	16 50	105 63	339 99

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
P. BOSELLI.

ALLEGATO **B**.

Variazioni *da portarsi negli stanziamenti del Bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1898-99, approvato con le leggi 22 gennaio e 11 giugno 1899, n. 7 e 203, per effetto delle conversioni in rendita Consolidata 4,50 % netto di titoli dei debiti perpetui e redimibili sottoindicati, eseguite nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, a norma dell'allegato L alle leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486.*

CAPITOLI		Variazioni da introdursi relative alle conversioni eseguite		In complesso
Numero	Denominazione	dal 1° gennaio al 31 marzo 1899	dal 1° aprile al 30 giugno 1899	
	Categoria Prima. *Spese effettive - Debiti perpetui.*			
4	Rendita Consolidata 4,50 % netto	+ (a) 373 70	+ (b) 569 83	+ 943 83
7	Debito perpetuo 5 % dei Comuni della Sicilia	— (c) 193 42	— (d) 77 85	— 217 27
8	Rendita 3 % assegnata ai cosiddetti creditori legali delle provincie Napoletane	—	— (f) 10 69	— 231 21
9	Rendita 3 % assegnata ai creditori, di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	— (e) 231 21	—	— 10 69
	Debiti redimibili.			
10 art. 3	Debiti 5 %, 15-16 giugno 1827 - Parma	—	+ (g) 13 33	+ 13 33
11 art. 12	Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba . . .	—	— (h) 343 75	343 75
		— 50 93	+ 150 87	+ 99 94

Relativamente al Cap. 112 per interessi dei buoni a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia, non occorrono variazioni per diminuzione dei buoni convertiti in Cons. 4,50 % netto, dovendo il corrispondente importo essere parimente rimborsato dall'Azienda e comprendersi nell' entrata prevista al Cap. 79 in somma eguale alla spesa.

ANNOTAZIONI

a) Aumento corrispondente a due trimestri sulla rendita annua di L. 747,40 inscritta dal 1° gennaio 1899.
b) id. id. ad un trimestre » » » 2279,33 » » 1° aprile 1899.
c) Diminuzione id. ad un semestre » » » 386,84 annullata con godimento dal 1° gennaio 1899.
d) id. id. ad un trimestre » » » 311,40 » » dal 1° aprile 1899.
e) id. id. a due trimestri » » » 462,43 » » dal 1° gennaio 1899.
f) id. id. ad un trimestre » » » 42,76 » » dal 1° aprile 1899.
g) Aumento id. al prorata d'interessi dal 23 al 31 marzo 1899 sull'annua rendita di L. 600 annullata con godimento dal 1° aprile 1899.
h) Diminuzione corrispondente al prorata d'interessi dal 1° aprile al 30 giugno 1899 sull'annua rendita di L. 1375, annullata con godimento dal 1° aprile 1899.

Roma, addì 26 luglio 1899.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
P. BOSELLI.

Il Numero 334 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione del citato articolo 2, comma 4°, e dell'allegato *L* alla legge suddetta;

Vedute le leggi 22 e 26 gennaio 1899, n. 7 e 17, di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio 1898-99;

Veduta la legge 11 giugno 1899, n. 203, di approvazione dell' assestamento del bilancio per l' esercizio 1898-99;

Ritenuto che, nel corso del semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, sono state eseguite dalla Direzione Generale del Debito Pubblico le operazioni relative alla sostituzione, a favore delle Opere pubbliche di beneficenza, di corrispondenti inscrizioni:

a) del consolidato 5 % per la complessiva rendita di . . . . L. 148,959 87
con godimento dal 1° gennaio 1899;

b) del consolidato 3 % per la rendita di . . . . » 9 —
con godimento dal 1° aprile 1899,
con iscrizioni del consolidato 4,50 % netto per la complessiva rendita di » 129,304 99
di cui con godimento dal 1° gennaio 1899 per . . L. 76,913 10
dal 1° aprile 1899 per » 52,391 89;

Ritenuto che sulla rendita consolidata 5 % di L. 60,350 32, sostituita dopo il 1° aprile, venne pagato, con buono a parte, l'importo del trimestre scaduto col 31 marzo in L. 15,087 58 per pareggiare la rispettiva decorrenza di godimento con quella della rendita consolidata 4,50 % netto di L. 52,384 08 data in cambio;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339 sovracitata, occorre ora di eseguire soltanto le variazioni ai singoli capitoli che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio 1898-99;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di sostituzione della rendita del consolidato 4,50 % netto a quella dei consolidati 5 e 3 %, inscritta al nome delle Opere pubbliche di beneficenza eseguite nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1898-99 le seguenti variazioni:

In diminuzione - al capitolo 1° - Rendita consolidata 5 %:

a) semestre d'interessi sulla rendita annua di L. 88,609 55 . . L. 44,304 77

b) trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1899 sulla rendita annua di L. 60,350 22 . . L. 15,087 58

la complessiva somma di . . . L. 59,392 35

In aumento - al capitolo 4° - Rendita consolidata 4.50 % netto:

a) due trimestri sulla rendita annua di L. 76,913 10 . . . . . L. 38,456 55

b) un trimestre sulla rendita annua di L. 52,391 89 . L. 13,097 97

la complessiva somma di . . . L. 51,554 52

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente, sarà diminuito lo stanziamento al capitolo 21, articolo 4 del bilancio dell'Entrata per l'esercizio 1898-99 « *Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, interessi di capitali, ecc.* », della somma di L. 11,878 47, ammontare dell'imposta di Ricchezza Mobile in ragione del 20 % sulla somma di L. 59,392 35 portata in diminuzione come sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1899.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: A. BONASI.

Il Numero 335 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1 dell'allegato *L* approvato con l'articolo 17 della legge 8 agosto 1895, n. 486, che dà facoltà al Ministro del Tesoro di convertire, contro rendita consolidata 4,50 %, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, a forma della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, le rendite dei consolidati 5 e 3 %;

Veduto l'articolo 12, comma 2° del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'articolo 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, e dell'allegato *L* approvato con l'articolo 12 della legge stessa;

Vedute le leggi 22 e 26 gennaio 1899, n. 7 e 17, di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio 1898-99;

Veduta la legge 11 giugno 1899, n. 203, di approvazione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio suddetto;

Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899 sono state eseguite dalla Direzione Generale del Debito Pubblico le operazioni relative alla conversione di inscrizioni del debito consolidato:

a) 5 % per la complessiva rendita di . . . . L. 50,985 —
con godimento dal 1° gennaio 1899;

b) 3 % per la complessiva rendita di . . . . . . » 3,921 —

con godimento dal 1° aprile 1899, in altre iscrizioni del debito consolidato 4,50 % netto per la complessiva rendita di . . . . L. 43,924 80
di cui con godimento dal 1° gennaio 1899 per . . . . L. 14,636 —
con godimento dal 1° aprile 1899 per . . . . . L. 29288 80;

Ritenuto che sulla rendita consolidata di L. 32,690 convertita dopo il 1° aprile venne pagato, con buono a parte, l'importo del trimestre scaduto col 31 marzo in L. 8,172 50 per pareggiare la decorrenza di godimento con quella della rendita consolidata 4,50 % netto di L. 26,152 data in cambio;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 8 agosto 1895, n. 486, sovra citata, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio 1898-99;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di conversione delle rendite dei debiti consolidati 5 e 3 % in altre del consolidato 4,50 % netto eseguite nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1899, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro pel 1898-99 le seguenti variazioni:

In diminuzione - al capitolo 1° - Rendita consolidato 5 %:

a) semestre sulla rendita annua di L. 18,295 . L. 9,147 50
b) trimestre sulla rendita annua di L. 32,690 . L. 8,172 50

la complessiva somma di . . . . L. 17,320 —

In aumento - al capitolo 4 - Rendita consolidato 4,50 % netto:

a) due trimestri sulla rendita annua di L. 14,636. L. 7,318 —
b) un trimestre sulla rendita annua di L. 29,288 80. L. 7,322 20

la complessiva somma di . . . . L. 14,640 20

Art. 2.

In conseguenza del disposto dell'articolo precedente, sarà diminuito lo stanziamento al capitolo 21, articolo 4 del bilancio dell'Entrata per l'esercizio 1898-99 « Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile - Ritenuta sulle rendite di debito pubblico ecc. » della somma di L. 3,464, ammontare dell'imposta di Ricchezza Mobile in ragione del 20 % sulla somma di L. 17,320 portata in diminuzione come sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1899.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Forenza (Potenza).*

Sire!

L'Amministrazione Comunale di Forenza, in provincia di Potenza è infeudata a poche persone le quali, legate fra loro da vincoli di parentela, si valgono del potere municipale per far prevalere gli interessi dei loro amici ed aderenti, come fu recentemente accertato da apposita inchiesta.

La gestione del dazio consumo, dapprima tenuta in economia, ha dato luogo a non lievi abusi. I ruoli delle tasse comunali si compilano con ritardo ed in base a criterî non sempre inspirati a stretta giustizia ed equità.

Mal tenuta è la contabilità. I mandati giacciono in sofferenza presso i creditori. Il tesoriere fu lasciato per molto tempo in carica senza cauzione, e solo dopo vivi eccitamenti l'Amministrazione s'indusse a pronunziarne la decadenza e ad affidare il servizio di cassa all'esattore.

Il bilancio non rispecchia la vera situazione del Comune e presenta un notevole disavanzo. Nel corso dell'anno si ricorre ad espedienti di cassa e si contraggono mutui provvisorî con interessi onerosi.

Il cimitero offre uno spettacolo desolante. La viabilità interna, la pulizia e l'igiene sono del tutto negletti. Disordinato è infine l'Ufficio municipale.

Per ripristinare in quell'Amministrazione l'ordine e l'impero della legge, fa d'uopo adottare l'estremo rimedio dello scioglimento del Consiglio Comunale, che forma oggetto dell'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge Comunale e Provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Forenza, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Borghini rag. Egidio è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Valsavaranche, addì 9 agosto 1899.

UMBERTO.

A. BONASI.

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI

COLONNELLO CONTE VITTORIO TROMBI

COMANDANTE DELLE RR. TRUPPE

FF. DI REGIO COMMISSARIO CIVILE PER L'ERITREA

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'appalto dei lavori pubblici per conto dell'Amministrazione coloniale;

Veduta la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decretiamo:

È approvato l'annesso capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici nella Colonia.

Asmara, 28 luglio 1899.

Il ff. di R. Commissario Civile Straordinario
TROMBI.

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO GENERALE
per gli appalti dei lavori pubblici nella Colonia

CAPO PRIMO.

Stipulazione del contratto

Art. 1.

L'appalto delle opere dipendenti dall'Amministrazione della Colonia Eritrea, si fa nelle forme indicate negli avvisi d'asta, osservate le leggi ed i regolamenti sulla contabilità generale e sui contratti per servizio delle Amministrazioni dello Stato, in quanto non possono essere modificati da disposizioni speciali già in vigore nella Colonia.

Art. 2.

Per essere ammesso a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere, si dovrà produrre:

a) un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) un attestato di un ingegnere, confermato dal Prefetto o Sottoprefetto o da un Commissario regionale della Colonia, rilasciato da non più di sei mesi o che assicuri come l'aspirante o la persona incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Non sono ammessi a concorrere agli incanti coloro che nella esecuzione di altre imprese siansi resi colpevoli di negligenza o di mala fede verso il Governo o verso i privati.

Art. 3.

I concorrenti dovranno depositare nella Tesoreria coloniale, od anche nelle sezioni di Tesoreria provinciale del Regno, la somma stabilita nei capitolati speciali e indicata negli avvisi d'asta come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Questa somma sarà fissata, secondo le circostanze, fra il decimo ed il ventesimo dell'importo dei lavori da appaltarsi.

In casi speciali potrà essere ammesso che la cauzione venga depositata a mani dell'autorità che presiede l'asta. Di tale facoltà dovrà farsi cenno nei capitolati e negli avvisi.

Tutti i depositi saranno fatti in valuta metallica od in biglietti di Banca o di Stato, aventi corso legale nel Regno, oppure in rendita del Debito pubblico italiano al portatore (Consolidato 4 - 4 1/2 e 5 per cento).

Le cartelle di rendita saranno accettate pel loro valore nominale, sempre quando non sia disposto altrimenti nei capitolati speciali e negli avvisi d'asta.

Il deposito fatto dal concorrente che resterà deliberatario dell'appalto sarà vincolato a titolo di cauzione per garanzia degli obblighi derivanti dal contratto da stipularsi. I depositi degli altri concorrenti saranno, a seconda dei casi, svincolati o restituiti dall'autorità che ha presieduto l'asta, subito dopo il deliberamento.

Art. 4.

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo d'appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori tanto a corpo quanto a misura.

Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza l'indicazione esplicita e precisa del ribasso e del lavoro al quale si riferiscono.

Art. 5.

Ove l'Amministrazione volesse fare eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, e richiedere all'imprenditore lo sborso del denaro occorrente, quegli dovrà anticiparlo, salvo ad ottenere l'immediato rimborso in base alle note da liquidarsi dall'Ufficio tecnico subito dopo le somministrazione.

Art. 6.

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato nei capitolati speciali e nell'atto di deliberamento, ma in nessun caso oltre i due mesi dal deliberamento stesso.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva, nel modo e nella misura stabiliti nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta.

La cauzione definitiva non potrà essere minore del dieci nè maggiore del venti per cento del valore delle opere date in appalto.

Ove la cauzione definitiva fosse stabilita in somma superiore a quella richiesta per concorrere all'asta, dovrà il deliberatario completarla prima della stipulazione del contratto mediante altro versamento in numerario od in titoli secondo le norme dell'articolo 3.

La somma da depositarsi come cauzione definitiva sarà indicata negli avvisi d'asta.

Art. 7.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per far fronte alle spese della esecuzione dei lavori d'ufficio, e per rimborsarsi delle spese e risarcirsi dei danni derivati dalla inesecuzione delle obbligazioni dell'appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione non risultasse sufficiente.

Se la cauzione sia stata data con deposito di rendita pubblica, l'Amministrazione potrà, senz'altra formalità, venderla col mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare, durante la esecuzione del contratto, la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto od in parte.

Art. 8.

Nel capitolato speciale può essere stabilito che l'appaltatore debba presentare prima della stipulazione del contratto un supplente o fideiussore. Questo supplente sarà tenuto non solo allo adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore, quando esso non vi soddisfaccia ma diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dello appaltatore legalmente riconosciuto.

La nuova gestione avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto, fuorchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'appaltatore primitivo; rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla qual clausola s'intenderà avere espressamente ade-

rito tanto l'obbligato principale quanto il supplente nel contratto di appalto.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze d'interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore dalle quali non potrà in veruna maniera venire sospeso od incagliato il progresso dei lavori.

Il supplente dovrà intervenire al contratto, firmandolo unitamente al deliberatario, provare la sua idoneità nei modi indicati all'articolo 3 ed eleggere un domicilio a norma dell'articolo 9.

Art. 9

L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo nel luogo ove risiede il Commissariato della regione in cui debbono eseguirsi i lavori.

Il domicilio sarà eletto presso un Ufficio pubblico o in un persona o ditta determinata.

Tutte le intimazioni, gli assegnamenti di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, sulle istanze della Amministrazione potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore od alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori, o al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni fatte sulle istanze dell'Amministrazione potranno essere consegnate al Commissario del luogo di domicilio eletto od a chi ne fa le veci.

Le citazioni od altri atti giudiziali si faranno per usciere; tutte le altre intimazioni potranno eseguirsi col mezzo degli agenti dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il contratto non vincola l'Amministrazione sinchè non sia intervenuta l'approvazione di S. E. il Governatore della Colonia. Approvato definitivamente, l'Amministrazione consegnerà all'appaltatore una copia del contratto e dei documenti ad esso allegati, cioè del Capitolato speciale d'appalto, del processo verbale di aggiudicazione, nonchè di disegni, piani o profili delle opere che si devono eseguire e che per legge fanno parte integrante del contratto.

Il presente capitolato, che forma un contesto col capitolato speciale, sarà unito in istampa al contratto ed alle copie di esso.

Art. 11.

Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle tutte di stampa relative all'asta, della copia del contratto o dei documenti o disegni che debbono essergli consegnati ai termini dell'articolo precedente.

La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti ed approvata dal capo dell'Amministrazione presso cui fu stipulato il contratto.

CAPO SECONDO.

Esecuzione dei lavori

Art. 12.

Approvato da S. E. il Governatore della Colonia Eritrea il contratto, od anche dopo il deliberamento, quando in vista d'urgenza vi sia autorizzazione per incominciare immediatamente i lavori, l'ingegnere direttore delle opere procederà alla loro consegna all'appaltatore.

Nel giorno fissato dall'ingegnere direttore l'impresario dovrà trovarsi sul luogo, e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero dei canneggiatori ed operai, e gli utensili e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle opere da costruirsi secondo i piani, profili e disegni relativi.

Operatosi il tracciamento, potranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome ove si crederanno necessari.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovrà rimetterli quando siano stati tolti.

Il tracciamento delle opere potrà anche farsi dall'appaltatore, salva verificazione e rettificazione, ove siavi luogo, dell'ingegnere direttore.

Dell'atto di consegna verrà steso, in doppio esemplare, processo verbale, firmato dall'ingegnere e dall'appaltatore.

Qualora all'atto della consegna, e in seguito a mutamenti avvenuti nelle condizioni locali, dopo compilato il progetto, in base al quale si fece l'appalto, l'ingegnere direttore ravvisasse necessarie delle modificazioni al progetto, dovrà sospenderne la consegna e riferirne all'autorità superiore con gli opportuni rilievi e calcoli di spesa.

Se i lavori saranno stati ordinati d'urgenza, ai termini dell'articolo 337 della legge sui lavori pubblici, e le modificazioni giudicate necessarie fossero di tenue importanza, l'ingegnere potrà procedere alla consegna anche di questo in relazione allo stato fatto, salvo le successive determinazioni dell'Amministrazione, cui dovrà tosto esserne fatta relazione.

Art. 13.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile.

Il mandato di procura deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale, prima di accettare il mandatario quale rappresentante dell'appaltatore, potrà richiedere che esso provi di avere i requisiti voluti dall'articolo 2 di questo capitolato.

L'appaltatore ed il suo rappresentante devono, per tutto il tempo dell'impresa, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Art. 14.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dall'ingegnere in capo o dall'ingegnere direttore dei lavori, salvo a fare le sue osservazioni e riserve com'è disposto all'articolo 28.

Art. 15.

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri; e sarà obbligato ad osservare e fare osservare dai suoi agenti e operai i regolamenti, che quando trattisi di imprese grandiose, le quali richieggono di riunire grosse squadre di operai, potranno essere emanati da S. E. il Governatore della Colonia, sulla proposta dell'ingegnere capo, per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

Art. 16.

Occorrendo, in corso di esecuzione dei lavori, un aumento di opere di un importare maggiore del quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo od opposizione in iscritto, non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto concessagli dall'articolo 344 della legge sui lavori pubblici, e le maggiori opere s'intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

In ogni caso, qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione del contratto, a senso del citato articolo 344, non si porteranno in conto come opere nuove od aumento di opere:

1° i lavori che occorressero in più per difficoltà di fondazione, tanto per cavamenti, esaurimenti, casse ed altre ripieghi d'arte, quanto per cambiamento di dimensioni o qualità di materiali;

2° le riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero prodotti da frane o da qualunque altra causa di forza maggiore.

Art. 17.

Quando insorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore e lo impresario, ne vien reso conto all'ingegnere capo.

Nei casi previsti dall'articolo 22 e dall'articolo 25 del presente capitolato, se l'appaltatore contesta i fatti, l'ingegnere redige un processo verbale delle circostanze contestate e lo notifica all'appaltatore, il quale deve presentare le sue osservazioni nel termine

di ventiquattro ore. — Queste osservazioni ed il processo verbale sono trasmessi dall'ingegnere direttore all'ingegnere capo, il quale emette la sua decisione.

Quando questa non venga accettata, si addiverrà alla nomina di due arbitri uno per l'Amministrazione, l'altro per l'Impresa. In caso di disaccordo, i due arbitri ne nomineranno un terzo e, essendovi controversia sulla scelta, questa sarà rimessa al presidente del Tribunale civile. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile.

Art. 18.

L'appaltatore non potrà assumere per suoi agenti o capi officina se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condotta e nella misurazione dei lavori.

L'ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento od il licenziamento degli agenti e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o malafede.

L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonchè della malafede o della frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali. Ha inoltre l'obbligo di sostituire, nel più breve tempo possibile, il personale licenziato, onde i lavori non abbiano a subire ritardo.

Art. 19.

Salvo le eccezioni portate dai capitolati speciali, sono a carico dell'appaltatore le spese per formare i cantieri ed illuminarli ove occorra, le spese pei mezzi di trasporto, gli attrezzi, i mezzi d'opera, i ponti e quant'altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese di consegna, di tracciamento dei lavori, le verificazioni ed esplorazioni durante l'esecuzione dei medesimi ed all'atto del collaudo; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, quelle delle strade di servizio, le spese per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali in terreni non demaniali; e qualsiasi altra relativa all'impresa.

Art. 20.

L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito in iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro ventiquattro ore di tempo, ed in suo difetto l'Amministrazione potrà pagare d'ufficio i salari arretrati con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore d'altri creditori, a norma dell'articolo 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmate da due testimoni.

Art. 21.

Potrà essere stabilito nel capitolato speciale che sia fatta la ritenuta dell'uno per cento sulle somme dovute all'appaltatore per assicurare, sotto la vigilanza dell'Amministrazione, soccorsi agli operai colpiti da lesioni o da malattie cagionate dai lavori, alle loro vedove ed ai loro figli e per provvedere alle spese del servizio medico. Ultimati i lavori, la parte di questa ritenuta che non è stata impiegata viene restituita all'appaltatore.

Art. 22.

I materiali dovranno essere della dimensione e peso prescritto nel capitolato speciale, provenire dai luoghi ivi prescritti ed essere della migliore qualità in ciascuna specie, e potranno mettersi in opera solamente dopo esser stati accettati dall'ingegnere.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera, e l'ingegnere avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle prescrizioni del contratto e l'impresario dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprano di cattiva qualità, si procederà come è disposto dall'articolo 25 pei casi di difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione nel collaudo finale.

Qualora venga tollerata un'eccedenza nelle dimensioni dei materiali prescritti, ciò non darà diritto ad alcun aumento nei prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali avessero le dimensioni stabilite dal contratto.

Se invece sarà ammessa una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, i prezzi convenuti pei materiali medesimi dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni.

Art. 23.

I materiali saranno presi nei luoghi indicati nel capitolato speciale.

Nel prezzo dei materiali s'intende compreso il compenso all'appaltatore per ogni spesa di trasporto, come ogni spesa per apertura di cave, estrazione ed occupazioni temporanee che, occorrendo, dovranno stare a suo carico.

A richiesta dell'ingegnere direttore o dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà giustificare di aver pagato l'indennità per le occupazioni temporanee, affitto di cave, ecc.

Art. 24.

Nel caso che, per esaurimento di alcune delle cave prescritte o per altro motivo, convenisse ricorrere ad altra località per la estrazione dei materiali, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento, quando gli sia ordinato per iscritto dall'ingegnere capo.

Se il cambiamento portasse una differenza nel prezzo del materiale, questo verrà determinato per assimilazione a quello della località abbandonata, dall'ingegnere direttore d'accordo coll'impresa; ma prima di applicarlo dovrà essere approvato dall'Amministrazione appaltante. In caso di controversia sul prezzo da stabilirsi si seguiranno le norme dell'articolo 17.

Art. 25.

L'appaltatore dovrà demolire e ricostruire a totale sua spesa e rischio quei lavori che l'ingegnere direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali di qualità o misura diversi dai prescritti. In caso di opposizione o protesta da parte dell'appaltatore, deciderà l'ingegnere capo.

Allorchè l'ingegnere direttore dei lavori presumerà che esistano difetti di costruzione, ne riferirà all'ingegnere capo il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando i vizi di costruzione siano constatati.

Art. 26.

Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso pei danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si provveda altrimenti, questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso e sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori per riparare ai guasti, applicando ai lavori i prezzi del contratto, cioè il prezzo di stima portato dai capitolati, dedotto il ribasso d'asta.

Frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto, sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali dovesse lo stato delle cose rimanere inalterato, sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'articolo 348 della legge.

Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all'articolo 19 del presente capitolato.

Egualmente nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando la direzione dei lavori li giudichi imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore e delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano os-

servato le regole dell'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

Nei lavori di difesa contro fiumi o torrenti tutte le eventualità e i danni portati dalle piene anche straordinarie sono a carico dell'appaltatore.

Art. 27.

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguito saranno determinate con misure geometriche, escluso, ogni altro metodo, salvo le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati speciali.

Art. 28.

Per ciascuna opera data in appalto si terrà un registro di contabilità che dovrà essere previamente sottoscritto in ogni pagina dall'ingegnere capo e dall'appaltatore.

L'ingegnere direttore dei lavori vi inscriverà le classificazioni e misure dei lavori e le memorie relative alle opere eseguite man mano che saranno verificate in contraddittorio dell'appaltatore o di chi lo rappresenti, dall'ingegnere stesso o, sotto la sua responsabilità, dall'agente delegato all'assistenza dei lavori.

Tutte le inserzioni ed annotazioni saranno sottoscritte dall'appaltatore e dall'ingegnere direttore o da chi per esso.

L'appaltatore potrà fare inserire nel registro le dichiarazioni, osservazioni e riserve che giudicherà del suo interesse, e non sarà ammesso a far valere eccezioni o pretese che non siano state espressamente e specificatamente riportate nel registro.

Rifiutandosi l'appaltatore od il suo rappresentante a sottoscrivere le inscrizioni nel registro, se ne farà speciale menzione nel registro stesso, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate, ogni qualvolta entro dieci giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere, l'appaltatore non abbia presentato all'ingegnere capo, in iscritto, il suo richiamo specificato e determinato.

I risultamenti del registro di contabilità serviranno di base per la formazione del conto dei lavori o per risolvere le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

L'appaltatore potrà tener copia, a sue spese, del registro di contabilità.

Art. 29.

Qualora l'opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si potrà prescrivere nel capitolato speciale che alla fine di ogni anno si chiudano le partite del registro. In tal caso si stabilirà un conto diviso in due parti: nella prima si comprenderanno le opere o parti di opere di cui fu stabilita definitivamente la misura; nella seconda quei lavori la cui situazione non si potè stabilire che in modo provvisorio.

L'appaltatore dovrà, entro venti giorni, da che questo conto gli venne comunicato dall'ingegnere capo, fare le sue deduzioni in iscritto, indicando quali modificazioni egli richieda. Omettendo di fare questa deduzione, la prima parte del conto si ha per definitivamente stabilita.

Art. 30.

La chiusura dei registri ed il conto, come nell'articolo precedente, si potrà fare anche per tutti quegli appalti i cui lavori vengano sospesi od a determinate epoche dell'anno, o per speciale disposizione dell'Amministrazione, per riprendersi dopo un intervallo di tempo.

Art. 31.

L'appaltatore deve aver compiuti interamente i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dal giorno in cui si intraprende la consegna dei lavori.

Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo, da stabilirsi nel capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno mediante ritenzione sul prezzo del lavoro.

Quando per cause ad esso non imputabili l'appaltatore preveda di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà ottenere una proroga che, verificate le circostanze, sarà concessa dall'ingegnere capo, previa autorizzazione di S. E. il Governatore ove ecceda i trenta giorni.

L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto od una indennità, se, nonostante la sua diligenza e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il compimento loro.

Art. 32.

L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne il permesso scritto dall'ingegnere direttore.

Quando l'ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore, il quale sarà obbligato ad eseguirlo senza poter pretendere alcuna indennità.

Non si potrà mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro.

CAPO TERZO.

Pagamenti all'appaltatore

Art. 33.

Nel corso della esecuzione dei lavori saranno fatti all'appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nelle rate stabilite dal capitolo speciale, ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori.

Sui detti pagamenti si farà la ritenuta di un decimo quando l'importo del contratto non superi le lire 50000, e di un decimo per le prime 50000 lire, e di un ventesimo per il di più quando la spesa superi le lire 50000.

Le somme ritenute serviranno all'Amministrazione per ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore, e saranno pagate a questo con l'ultima rata di appalto soltanto però quando la direzione dei lavori non vi si opponga.

Su tali somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 34.

I pagamenti in acconto saranno eseguiti sopra certificati dell'ingegnere direttore, indicanti sommariamente la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel capitolato speciale, e quando trattisi di grandi opere, si potrà stabilire che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto e per una somma che, nel complesso dei varî certificati, non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. I materiali provvisti, in conformità dell'articolo 22, resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Art. 35.

Quando siano state ordinate dall'Amministrazione, in conformità dei Regolamenti e non altrimenti, delle varianti nei lavori o nelle qualità dei materiali, ne sarà fatta la valutazione ai prezzi del contratto o secondo prezzi assimilati a quelli di opere analoghe.

Se questa assimilazione non possa farsi, la valutazione si opererà coi prezzi correnti nel luogo dei lavori.

I nuovi prezzi, dopo essere stati discussi tra l'ingegnere e l'appaltatore, saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione, senza la quale non potranno essere applicati alla valutazione dei lavori.

Anche questi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 36.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere interessi od altre indennità di qualsiasi specie.

CAPO QUARTO.

Disposizioni diverse

Art. 37.

I materiali provenienti da escavazione o demolizione, resteranno in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. In quel caso l'appaltatore si ritiene obbligato a trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo che verrà stabilito dal capitolato speciale, e che verrà designato dall'ingegnere direttore.

Art. 38.

Se per negligenza dell'appaltatore non saranno condotti con la necessaria attività i lavori, e siavi luogo ad applicare l'articolo 341 della Legge sui lavori pubblici, S. E. il Governatore, sul rapporto dell'ingegnere direttore e su proposta dell'ingegnere capo, assegnerà con suo decreto all'appaltatore il termine, entro il quale dovrà conformarsi alle prescrizioni contenute nel decreto stesso, e dirette ad assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefisso dal contratto.

Questo termine decorrerà dal giorno dell'intimazione del decreto e, salvo i casi d'urgenza da esprimersi nel decreto stesso, non sarà minore di dieci giorni.

Trascorso questo termine senza effetto, S. E. il Governatore, udito l'ingegnere capo, provvederà con speciali decreti alla esecuzione di tutte le opere o di parte delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi, sotto la direzione e sorveglianza degli ingegneri dell'Amministrazione, ed ordinerà l'apprensione dei materiali, macchine ed utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore, e che possono essere utilmente impiegati nei lavori.

L'ingegnere direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante, ed in loro mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti appresi.

L'appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore, tanto gli operai dell'impresa, quanto i magazzini ed i cantieri, sotto comminatoria di eseguirne lo sgombro d'ufficio ed a sue spese.

L'appaltatore avrà diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli ingegneri.

Per decreto di S. E. il Governatore, e quando non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto ove dimostri d'essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori. L'appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulati.

Art. 39.

Per anticipare i fondi necessarî all'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'Amministrazione potrà valersi delle somme liquidate o da liquidarsi a favore dell'appaltatore, delle somme ritenute a termine dell'articolo 33 del presente capitolato e della cauzione.

Si comprenderanno nelle spese dei lavori d'ufficio le maggiori indennità per diarie degli incaricati dell'Amministrazione alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione di ufficio, in confronto alle previsioni del contratto, è a carico dell'appaltatore; per contrario, se l'Amministrazione avrà ottenuto un risparmio, sarà a profitto di essa, nè l'appaltatore avrà diritto a parteciparvi in qualsiasi modo.

Art. 40.

Quando l'Amministrazione si valga della facoltà di sciogliere il contratto, a senso dell'articolo 345 della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a ricevere i lavori, e, spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

L'Amministrazione è obbligata ad accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che fossero ricevuti dagli ingegneri prima della partecipazione dello scioglimento del contratto.

Per determinare l'indennità dovuta all'appaltatore, si applicherà il ribasso d'asta alla valutazione di tutte le opere eseguite.

L'appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri, o porli a disposizione dell'Amministrazione nel termine che gli sarà stabilito, come nel precedente articolo 38.

Art. 41.

Oltre alle obbligazioni portate dai capitolati speciali ed a quanto è prescritto nel presente capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi e dei Regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il Regolamento per il servizio e per la contabilità del Corpo Reale del Genio Civile e per le collaudazioni dei lavori pubblici, sempre in quanto non possano essere modificate da speciali decreti vigenti nella Colonia Eritrea.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Stato sanitario del bestiame nel Regno

Bollettino settimanale, n. 33, fino al dì 20 agosto 1899.

REGIONE I. — **Piemonte.**

Cuneo — Carbonchio ematico: 1 bovino a Cuneo, 1 a Centallo, 1 ad Alba, 1 a Fossano, morti.

Malattie infettive dei suini: 9 casi, letali, a Carrù.

Torino — Carbonchio ematico: 1 bovino a Rivalta, 1 a Carignano, morti.

Malattie infettive dei suini: 8 casi, con 7 morti, a Carignano.

Vaiuolo ovino: 8 casi a Torino.

Alessandria — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Castel-l'Alfero.

Afta epizootica: 30 ovini, con 2 morti, a Refrancore.

Novara — Carbonchio ematico: 1 caso a Gozzano, 1 a Cravegna, 2 a Crescentino, letali.

Malattie infettive dei suini: 10 casi, con 3 morti, a Quinto Vercellese.

REGIONE II. — **Lombardia.**

Pavia — Carbonchio ematico: 6 bovini a Bobbio, 1 a Gambolò, morti.

Afta epizootica: 70 bovini a Carpignago.

Milano — Malattie infettive dei suini: 14 casi ad Abbadia Cerreto.

Bergamo — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Piario.

Cremona — Morva: 1 equino, morto, a Scannabue.

REGIONE III. — **Veneto.**

Belluno — Carbonchio ematico: 6 bovini, morti, a Sedico.

REGIONE V. — **Emilia.**

Reggio Emilia — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Bibbiano.

Malattie infettive dei suini: 1 caso, letale, a S. Ilario d'Enza.

Modena — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Modena.

Malattie infettive dei suini: 3 casi, letali, a Novi di Modena; 2, letali, a Campogalliano; 8, con 4 morti, a Camposanto; 1, letale, a Medolla; 6, con 5 morti, a Mirandola; 4, letali, a S. Felice; 1, letale, a S. Possidonio; 16, con 2 morti, a S. Prospero; 11, letali, a Modena.

Ravenna — Malattie infettive dei suini: 2 casi, con 1 morto, a Castel Bolognese.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Perugia — Carbonchio ematico: 1 bovino a Perugia, 1 a Collazzone, 4 ovini ad Amelia, morti.

Morva: 2 equini a Norcia.

REGIONE VII. — **Toscana.**

Pisa — Tubercolosi: 1 bovino a Collesalvetti.

Arezzo — Afta epizootica: 14 ovini a Pergine.

REGIONE XI. — **Sicilia.**

Palermo — Carbonchio ematico: 2 bovini, morti, a Marineo.

Catania — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Catania.

Caltanissetta — Carbonchio ematico: 1 equino, morto, a Mazzarino.

Riassunto.

Carbonchio ematico: casi 35.
Carbonchio sintomatico: casi 2.
Afta epizootica: casi 114.
Tubercolosi: casi 1.
Morva: casi 3.
Vaiuolo ovino: casi 8.
Malattie infettive dei suini: casi 95.

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri.

Austria — Dal 7 al 14 agosto 1899:

	N. delle località infette	N. dei poderi infetti
	—	—
Afta epizootica	65	480
Carbonchio ematico	17	81
Moccio e farcino	10	17
Vaiuolo	9	107
Scabbia	15	32
Carbonchio sintomatico	3	4
Mal rossino dei suini	316	1092
Peste suina	12	22
Morbo coitale	17	84
Rabbia	16	20

Ungheria — Dal 28 luglio al 4 agosto 1899:

	N. delle località infette	N. dei cortili o poderi infetti
	—	—
Carbonchio	56	81
Rabbia	81	120
Moccio	109	146
Afta epizootica	58	402
Vaiuolo	8	13
Esantema coitale	34	321
Scabbia	127	341
Mal rossino dei suini	197	900
Peste suina	1362	—

Serbia — Dal 29 luglio al 5 agosto 1899:

	N. dei Comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. dei morti od abbattuti
	—	—	—
Peste suina	8	236	88
Vaiuolo ovino	4	64	12
Antrace	1	1	1
Moccio e farcino	1	1	1
Rabbia	1	1	1

Rumania — Dal 13 giugno al 27 luglio 1899:

	N. dei Comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. dei morti od abbattuti
	—	—	—
Febbre aftosa	4	22	8
Pneumo-enterite infettiva dei suini	64	1029	637
Vaiuolo ovino	22	7303	130
Emoglobinuria	11	141	54
Mal rossino dei suini	10	93	82
Carbonchio	5	13	8
Morva	2	7	7
Rabbia	3	12	12

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 721891 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 140, al nome di Colombo Giovanni, Francesco, Costante, Pietro, *Giuseppe* e Giovanna-Domenica, nubili, del vivente Carlo fu Francesco e prole nascitura dal detto Carlo, domiciliati in Paderno d'Adda (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Colombo *Giovanni, Francesco, Costante, Pietro, Giuseppa* etc. etc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 agosto 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,131,540 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20, al nome di *Mendola* Errico fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Marianna* Attanasio, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Amendola* Errico fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Gaetana* Attanasio, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 agosto 1899.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 28 agosto, a lire 107,50.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane, nella settimana dal 28 agosto a tutto il 3 settembre 1899, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,65.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

26 agosto 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	99,18 ½	97,18 ½
	4 ½ % *netto*	110,73 ¾	109,61 ¼
	4 % *netto*	99,00	97,00
	3 % *lordo*	63,53	62,33

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Secondo un telegramma da Birmingham, in data di ieri 27 agosto, il Ministro delle colonie, signor Chamberlain, tenne un discorso in cui, parlando degli affari del Transwaal, disse essere dispiacente che, malgrado i negoziati intrapresi dall'Inghilterra con spirito di conciliazione, il risultato sia così poco soddisfacente.

Soggiunse: « Se il Presidente Krüger volesse consentire le riforme moderate da noi chieste, le difficoltà sarebbero appianate. La situazione è troppo tesa per potersi prolungare, ma, se avvenisse la rottura che facemmo tutto il possibile per evitare, siamo certi che avremmo l'appoggio dell'intiera Inghilterra ».

Mentre il sig. Chamberlain parlava a Birmingham, il generale della Repubblica del Transwaal, sig. Joubert, assisteva ad un *meeting* a Iohannesburg e vi teneva un discorso in cui dichiarò che farà ogni sforzo per il mantenimento della pace coll'Inghilterra, ma che combatterà fino alla morte per l'indipendenza del Transwaal.

***

È stato pubblicato a Londra un altro *Libro azzurro* sulle faccende del Transwaal.

L'alto Commissario inglese al Capo, sir A. Milner, nel rimettere al suo Governo, in data 14 giugno, la proposta d'arbitrato del Governo del Transwaal, raccomanda il rigetto immediato di queste proposte siccome quelle che solleverebbero delle nuove questioni anzichè risolvere le esistenti.

Sir A. Milner aggiunge che la questione della riparazione dei torti fatti agli *uitländers* figura in testa del programma delle riforme e che nessun' altra questione deve essere trattata se prima non è risolta questa.

Il sig. Chamberlain, nel suo dispaccio del 27 luglio, dichiara che condivide pienamente le vedute di sir A. Milner ed esamina la situazione risultante dal trattamento accordato agli *uitländers*. Deplora l' insuccesso della Conferenza.

Constata con soddisfazione che le ultime proposte relative alla franchigia costituiscono un passo in avanti, ma che altri punti di grande importanza non siano stati sistemati. Poi formula una proposta relativa ad una Commissione comune d'inchiesta.

***

Telegrafano da Berlino che si mantiene il più rigoroso segreto sulle deliberazioni del Consiglio della Corona presieduto dall'Imperatore, ma che qualcosa pur comincia a trasparire.

Per il momento, non avverrebbe nessuna modificazione nel Ministero prussiano, nè si procederebbe allo scioglimento della Camera dei deputati. Queste due soluzioni sarebbero rimandate e subordinate agli avvenimenti futuri.

La sessione verrà chiusa con un Messaggio Reale che illuminerà la situazione e, nella nuova sessione, verrà presentato nuovamente il progetto di legge sui canali.

Le misure più gravi vengono riservate per allora. Per ora si punirà, tutt'al più, qualche funzionario che non ha sostenuto con lo zelo dovuto la politica del Governo.

***

Il *Novosti* di Pietroburgo continua a commentare certi articoli dei giornali francesi relativi alla possibilità ed alle condizioni di un riavvicinamento tra la Francia e la Germania.

Il *Novosti* considera la formazione di una triplice alleanza della Francia, Russia e Germania contro l'Inghilterra come inopportuna ed irrealizzabile, e reputa che valga meglio mantenere l'alleanza franco-russa, che tiene fronte alla triplice e garantisce pienamente la pace dell'Europa e il mantenimento di un vero equilibrio delle sue forze.

Il diario russo conclude augurandosi che la Francia e la Germania riescano, nel loro proprio interesse, ad attenuare i sentimenti d'antagonismo e di diffidenza reciproca che le animano.

***

L'*Imperial* ed altri giornali di Madrid pubblicano dei dispacci da San Sebastiano nei quali si annunzia che una crisi Ministeriale è imminente e che essa viene provocata dal generale Polaveja. La crisi si limiterebbe ai portafogli della giustizia, della guerra e della marina. Il sig. Villaverde lascierebbe il portafoglio delle finanze per assumere quello della giustizia.

***

Un telegramma da Cettigne annunzia che il Principe Nicola, accompagnato dal Principe Mirko, dalla Principessa Milena e dal Ministro degli esteri, sig. Vukovich, si è imbarcato ad Antivari per Costantinopoli, ove si reca a far visita al Sultano.

Il telegramma aggiunge che il viaggio del Principe non ha scopi politici.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

I giornali di Torino annunziano che S. A. R. il Duca d'Aosta è partito da quella città per Carmagnola, per assistere alle manovre del primo Corpo d'armata.

Da Genova telegrafano all'*Agenzia Stefani*, in data d'oggi, 28:

« Il Ministro della Marina, on. Bettòlo, stamane, col Prefetto, col deputato Daneo e con varie altre autorità, si è recato a visitare gli stabilimenti e le officine di Sampierdarena.

« L'on. Ministro, nel pomeriggio, si è recato a visitare gli stabilimenti di Savona; domani visiterà quelli di Sestri, Prà e Voltri; e mercoledì quelli di Genova ».

Per gli operai inabili al lavoro. — Al Ministero d'Agricoltura è terminato l'impianto dell'Ufficio e della contabilità della Cassa nazionale per la vecchiaia ed inabilità degli operai. È stata diramata una circolare alle succursali delle Provincie, invitandole ad iniziare le operazioni pel 1° settembre.

Congresso degli ingegneri ed architetti italiani in Bologna. — Dal Comitato esecutivo di questo Congresso, abbiamo le seguenti informazioni:

Il Ministero di A. I. e C. ha assegnato all'Esposizione di ingegneria e di architettura che si terrà a Bologna, in occasione del IX Congresso degli ingegneri e degli architetti italiani (1-8 ottobre), le seguenti medaglie:

1) Per la sezione seconda: « Idraulica fluviale, marittima, costruzioni relative e Bonificazioni ».

Due medaglie d'oro, quattro d'argento.

2) Per la sezione ottava: « Agraria e costruzioni rurali ».

Una medaglia d'oro, quattro d'argento.

Queste medaglie saranno assegnate ai lavori presentati all'Esposizione e che saranno giudicati migliori dalla apposita Giuria.

Avviso alla cittadinanza. — Il comando della divisione militare di Roma, partecipa che il giorno 5 settembre, alle ore 7,30, nella località della Farnesina, saranno eseguiti alcuni esperimenti, con la gelatina esplosiva, dai zappatori del 1° reggimento genio.

Necrologie. — Da Faido, nel Canton Ticino, è giunta la notizia della morte improvvisa, colà avvenuta, del senatore, conte Venceslao Spalletti.

Era nato a Reggio Emilia nel 1834, e fin da giovane prese parte al movimento per l'unificazione dell'Italia. Fu poi eletto deputato per il collegio di Montecchio, che egli rappresentò alla Camera durante tre legislature.

Aveva la qualità di senatore dal 1884.

— Il Senatore Vittorio Sacchi è morto ieri, nella sua villa di Castelceriolo presso Alessandria, in età di 85 anni.

Esperto in materie finanziarie, fu Direttore generale al Ministero delle finanze e poi consigliere alla Corte dei Conti, reggendo pure per qualche tempo il Banco di Napoli. Coprì anche la carica di Prefetto in varie provincie del Regno.

Eletto tre volte deputato per il Collegio di Penne, non fu ammesso ad adempiere il mandato per ragione d'incompatibilità a motivo d'impiego.

Fu assunto al Senato nel 1876.

Monumento a Bonghi. — Annunziano da Lucera che questo ricordo sarà inaugurato il 22 ottobre, con un discorso dell'on. Gianturco.

Sono stati invitati il Ministro della P. I. e i senatori e deputati della Provincia.

L'elmo del Generale Cosenz. — Il *Roma* di Napoli reca, in data del 27:

« Ieri il Generale Mazzitelli rimise al Sindaco, accompagnato da una lettera, l'elmo del Generale Cosenz col relativo pennacchio, che sarà inviato al Museo di San Martino ».

Cattura di latitanti in Sardegna. — L'*Agenzia Stefani* ha da Cagliari, 28:

« Senza resistenza sono stati catturati, in seguito ad accerchiamento, predisposto da diverso tempo dal capitano dei carabinieri Manoi, i famigerati latitanti Michele Moro, detto Torracorte e Liberato Onano.

« La popolazione acclamò la forza pubblica per l'operazione brillantissima ».

La squadra inglese nelle acque italiane. — L'*Agenzia Stefani* ha da Livorno, 27:

Il Prefetto ed il Sindaco si sono recati a far visita al comandante della squadra inglese, ammiraglio Noel, che restituì loro la visita.

Molta gente si è recata, oggi, a visitare le navi inglesi.

Marina militare. — Le RR. navi *Flavio Gioia* e *Curtatone*, con a bordo gli allievi della R. Accademia navale, senza visitare il porto di Southampton, lasciarono ieri quella rada, dirette a Copenaghen.

— Le RR. navi *Lepanto*, *Morosini*, *M. Pia*, *Lombardia*, *Calatafimi*, *Góito* sono giunte a Porto S. Stefano; la *Scilla* è partita da Pozzuoli e giunta a Viesti; la *Vespucci* è partita da Spezia e giunta a Livorno; la *M. Polo* è partita da Shanghai.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Tartar Prince*, della *Prince Line*, è partito oggi da Napoli per New-York.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RENNES, 26. — *Processo Dreyfus.* — *(Continuazione).* — Riprendendosi l'udienza, il capitano d'artiglieria, Valerio, citato dal Commissario del Governo, Carrière, dice che divide le opinioni del perito Bertillon e ne riprende la dimostrazione. Egli dichiara che il falso fu fatto per potere provare la trama. Soggiunge che soltanto il capitano Dreyfus ha potuto esserne l'autore (Sensazione).

Il capitano Valerio termina, sostenendo che il *bordereau* è la prova materiale della colpabilità di Dreyfus.

Il capitano Dreyfus rinnova le sue dichiarazioni d'innocenza. Soggiunge che l'ipotesi che egli abbia scambiato il *bordereau* per farne un mezzo di difesa, cade da sè stessa, giacchè non tentò mai di servirsi di tale sistema.

Il capitano Fraystaetter dice che fu giudice nel Consiglio di guerra del 1894. Allora le deposizioni dei periti e dei colonnelli Henry e Du Paty de Clam formarono la sua convinzione, che si confermò coi documenti segreti.

Il teste enumera i documenti contenuti nell'incartamento segreto, specie la nota biografica, il documento colle parole: *Quella canaglia di D.*, la lettera Davignon ed infine il dispaccio di un Addetto estero che afferma nettamente la colpabilità del capitano Dreyfus (Rumori — Movimenti prolungati).

Il generale Mercier ed il colonnello Maurel, Presidente del Consiglio di guerra del 1894, chiedono la parola fra l'emozione generale. Il pubblico è in preda a grande trepidazione.

Maurel spiega la frase da lui pronunziata l'altro giorno: « Non lessi che un documento. » Dichiara che l'altro giorno si espresse così per non violare il segreto del Consiglio di guerra in Camera delle sue deliberazioni ed impedire che l'avv. Labori lo trascinasse oltre quanto egli volesse.

Poi soggiunge: « Per parte mia non lessi che un documento. Indi passai l'incartamento al Cancelliere, dicendogli: Sono stanco. » (Vivo rumore).

Il Presidente invita a fare silenzio.

Maurel è vivamente commosso ed agita una mano in modo convulso. Il capitano Fraystaetter lo guarda fissamente.

Il pubblico è molto commosso.

Il colonnello Maurel, a domanda dell'avv. Labori, dice: « Rispondo con tutta franchezza e sincerità che ascoltai la lettura degli altri documenti, soltanto in modo distratto, non essendo interessante. » (Risa, proteste nel pubblico).

Maurel soggiunge: « Non mi sovvengo di altro. » (Movimenti).

Il capitano Freystaetter, senza dar segno di turbamento, dice: « Non solo vidi i documenti segreti, ma affermo che il colonnello Maurel li teneva in mano. Affermo inoltre che il colonnello Maurel fece commenti ad ogni documento, man mano che ce li passava. » (Viva agitazione).

Il colonnello Maurel, pallidissimo, replica con voce ferma: « Protesto energicamente contro la parola *commenti* » (Risa).

Il colonnello Maurel spiega quindi che era troppo consciente del suo dovere per influenzare i giudici che presiedeva.

Egli conclude così: « Ho terminato e non risponderò più al capitano Freystaetter » (Viva sensazione).

L'avv. Labori prega il Consiglio di ritenere accertato che nessuna contraddizione venne opposta al capitano Freystaetter relativamente alle comunicazioni del dispaccio 2 novembre, fatte al Consiglio del 1894, nella Camera delle deliberazioni. Soggiunge: « Ciò posto, ed avendo il generale Mercier detto che il dispaccio non fu comunicato al Consiglio del 1894, prego il Presidente ad invitare il generale Mercier a dare spiegazioni » (Movimenti).

S'impegna una discussione fra il Generale Mercier ed il capitano Freystaetter circa il contenuto del documento relativo al tradimento di Bourges.

Il capitano Freystaetter dice che si tratta di una granata.

Il Generale Mercier, smentendo il teste, replica che nel documento non si faceva questione della granata Robin.

Il capitano Freystaetter mantiene la sua deposizione.

Il Generale Mercier, circa il dispaccio del 2 novembre, sostiene che non fu comunicato al Consiglio di guerra del 1894.

Il capitano Freystaetter afferma il contrario.

L'avv. Labori, in seguito a questo incidente, insiste perchè il colonnello Du Paty de Clam sia inteso ufficialmente.

Dice che fu Du Paty de Clam, che, secondo il generale Mercier, preparò il plico.

Il generale Mercier rettifica, soggiungendo che il colonnello Du Paty de Clam portò il plico ed il colonnello Sandherr lo chiuse (Movimento).

L'incidente è chiuso.

La dichiarazione del capitano Freystaetter produce grande impressione.

Il disegnatore Parafjaval confuta il sistema addotto dal perito Bertillon per attribuire il *bordereau* al capitano Dreyfus.

La seduta è tolta.

La prossima udienza avrà luogo lunedì.

LONDRA, 26. — Si ha da Lourenço Marquez: Vennero qui arrestati parecchi individui sospettati di essere emissari del Governo del Transwaal.

Corre voce che le autorità attendano un'incursione dei Boeri. Le truppe sono pronte.

Regna grande eccitazione

NEW-YORK, 26. — Il Presidente della Confederazione, Mac Kinley, pronunziò un discorso, nel quale disse che la bandiera americana deve rimanere alle Filippine, non a segno di oppressione, ma come simbolo di libertà e di umanità.

MADRID, 26. — Il Console spagnuolo a Lisbona ha segnalato la comparsa di due casi di peste bubonica nei dintorni di Oporto e di due altri casi in località situate lungo la linea ferroviaria Oporto-Lisbona.

Ad Oporto si è manifestato soltanto un nuovo caso benigno.

BUCAREST, 26. — Il giornale ufficiale pubblica una Nota, nella quale si dichiara che non si è verificato alcun caso di peste a Reni.

PARIGI, 26. — L'autorità giudiziaria ha deciso di procedere, in virtù della legge 14 giugno 1848, contro tutti quei giornali che ultimamente invitarono i loro lettori a scendere in piazza per farvi dimostrazioni.

NEW-YORK, 26. — Si ha da Capo Haitiano che il generale Pacheco con 400 rivoluzionarii ha combattuto per tre giorni le truppe del Governo, che ebbero 150 morti o feriti.

PALERMO, 26. — Nel pomeriggio è giunta la corazzata germanica *Kaiser*, proveniente dall'Estremo Oriente, via Suez.

OPORTO, 27. — Ieri non si verificò alcun caso di peste in città. Vi fu soltanto un caso sospetto nel sobborgo Remaldo seguito da morte. Si farà l'autopsia della salma e quindi sarà cremata.

PARIGI, 27. — Una nota ufficiosa dice che, contrariamente a certe voci, la sezione di statistica dell'ufficio dello Stato Maggiore Generale al Ministero della guerra non si occupa più di questioni di spionaggio, poichè queste attribuzioni sono state affidate alla Direzione generale di sicurezza pubblica.

OPORTO, 27. — Dal principio della peste vi furono finora 51 casi e diciotto morti.

PARIGI, 27. — La situazione della casa Guérin in via Chabrol è invariata. La casa è ermeticamente chiusa.

Il servizio d'ordine vi è stato notevolmente rinforzato.

PARIGI, 27. — Whist, nel *Figaro*, esprime la speranza che, dopo il processo di Rennes, gli Addetti militari saranno più prudenti.

PARIGI, 27. — La scorsa notte è passata calmissima in via Chabrol.

Vi fu però un incidente stamane alle ore 6,30.

Un individuo, riuscito a penetrare in via Chabrol, aggredì le guardie repubblicane.

Egli fu tosto arrestato e gli fu trovata in dosso una rivoltella carica.

PARIGI, 27. — La *Patrie* annunzia che il suo Direttore ed il suo gerente hanno ricevuto stamane, citazione di comparire dinanzi al giudice Fabre. Un'istruttoria sarebbe contro di essi aperta in base alla legge sugli assembramenti.

MADRID, 27. — Un soldato, che faceva parte del cordone sanitario presso Caldelas (Pontevedra), venne ucciso da un colpo di fucile, sparato dal territorio portoghese.

È stata aperta un'inchiesta.

SIMLA, 27. — Gli indigeni di Ketta attaccarono una fabbrica di birra. Nel conflitto vi furono 4 morti e 16 feriti.

OPORTO, 27. — Un caso di peste è stato segnalato in un carcere. Il malato fu trasportato all'Ospedale ed isolato. Il carcere venne disinfettato.

FRANCOFORTE, 28. — Pel 150° anniversario della nascita di Wolfango Goethe si sono riunite, ieri, dinanzi la sua statua, 300 corporazioni e vi deposero corone.

Quindi vi fu una grande festa musicale all'Ippodromo, alla quale assistettero l'Imperatrice Federico, il Re e la Principessa Reale di Grecia.

PARIGI, 28. — Si assicura che il colonnello Du Paty de Clam invierà una Memoria al Consiglio di guerra a Rennes.

LONDRA, 28. — La situazione dell'Africa del Sud è immutata.

La maggior parte dei giornali ritengono che il discorso pronunziato dal Ministro delle Colonie, Chamberlain, a Birmingham, equivalga ad un *ultimatum*.

MADRID, 28. — Il Governo smentisce la voce corsa che Don Carlos sia apparso alla frontiera.

SUSA, 28. — Stamane all'alba, è stato inaugurato sulla vetta del Rocciamelone, in valle di Susa, a 3537 metri sul mare, il monumento dei bimbi d'Italia a Maria, ritenuto, per le sue proporzioni, come opera d'arte unica al mondo.

V'intervennero un rappresentante della Sottoprefettura e un rappresentante del Municipio di Susa, parecchi Sindaci della valle e di altri Comuni del Piemonte e della Lombardia, i delegati del Cardinale Richelmy e dei Vescovi delle diciotto diocesi

subalpine, rappresentanti di Associazioni cattoliche, il clero, e molte signore.

Migliaia di persone gremivano i fianchi della montagna.

Presso la statua, opera pregiata dello scultore Stuardi, vi era un gruppo di bambini e di bambine a rappresentare l'infanzia italiana.

Celebrata la Messa dal canonico Tonda, il presidente e iniziatore dell'opera, prof. Ghirardi, pronunziò un breve discorso, rilevando il significato religioso del monumento che, eretto colle offerte di 130 mila bambini italiani, tra cui i Reali Principini di Savoia, auspica con speranze di pace il secolo nuovo.

Risposero l'avvocato Pesce, rappresentante il Sottoprefetto di Susa, Ratti pel Club alpino e il canonico Pescarmona per il Vescovo d'Asti, inneggiando alla grandiosa iniziativa.

Quindi vennero benedette le medaglie da collocarsi nel cavo fondamentale del monumento, tra cui una stupenda di grandi dimensioni colle effigie a rilievo del Re e della Regina, fatta coniare appositamente dalle LL. MM.

Firmato il verbale dalle Autorità, questo si chiuse colle medaglie e con tutti i nomi dei 130,000 bambini entro una cassa di ferro, che fu murata nella base del monumento, previa apposizione dei sigilli delle Autorità intervenute. Sopra la base fu affissa la lastra in bronzo colla epigrafe scritta dal Papa Leone XIII, invocante Maria più candida della neve, protettrice dei confini della Patria.

La bambina Luigina Ghirardi declamò i versi di Fogazzaro, scritti per la circostanza.

Si chiuse la funzione con la benedizione del Sacramento, impartita dalla vetta.

Momento solenne, commoventissimo! Spettacolo incantevole!

Si fa una lanciata di colombi viaggiatori portanti la notizia del compiuto avvenimento. Inviansi dalla vetta dispacci al Papa, al Re ed alla Regina, al Cardinale Richelmy e al generale Besozzi, comandante il 1° Corpo d'armata.

Per la circostanza, ieri sera, vennero accesi su tutti i picchi della valle i falò, che erano di un effetto pittoresco. All'alba, nel momento dell'inaugurazione, tutte le campane della vallata suonavano a festa.

Tempo magnifico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 26 agosto 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 760,0

Umidità relativa a mezzodì 35

Vento a mezzodì . . . . NW debolissimo.

Cielo . . . . Sereno.

Termometro centigrado . . . . . { Massimo 29,5. / Minimo 15°,4.

Pioggia in 24 ore 0,0

Li 26 agosto 1899.

In Europa bassa pressione sulla Russia centrale a 742; elevata sulla Germania a 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato al N e Centro fino a 2 mm., qualche poco alzato al S; nebbie al N.

Stamane: cielo quasi ovunque sereno.

Barometro: 763 Venezia, Modena, Ancona; 764 Belluno, Torino, Livorno, Foggia, Lecce, Catania; 765 Sassari, Roma, Napoli, Messina, Palermo, Cagliari.

Probabilità: venti deboli settentrionali al N, intorno a ponente altrove; cielo in generale sereno, qualche temporale al Nord.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 26 agosto 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	27 0	22 4
Massa e Carrara	3/4 coperto	calmo	27 1	17 8
Cuneo	sereno	—	28 0	17 0
Torino	sereno	—	28 5	20 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	30 9	18 0
Domodossola	sereno	—	29 1	13 0
Pavia	sereno	—	29 7	15 9
Milano	sereno	—	31 3	19 0
Sondrio	sereno	—	27 4	18 5
Bergamo	sereno	—	27 6	18 5
Brescia	sereno	—	28 4	15 3
Cremona	sereno	—	29 4	19 3
Mantova	sereno	—	28 4	19 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	26 6	15 1
Udine	1/4 coperto	—	26 7	16 8
Treviso	1/2 coperto	—	28 7	18 2
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 7	18 9
Padova	sereno	—	27 9	17 4
Rovigo	sereno	—	30 0	16 8
Piacenza	sereno	—	28 4	18 0
Parma	sereno	—	30 4	19 6
Reggio nell'Em.	sereno	—	30 0	19 2
Modena	sereno	—	29 9	18 7
Ferrara	sereno	—	28 6	19 3
Bologna	sereno	—	29 2	19 2
Ravenna	sereno	—	31 1	17 0
Forlì	sereno	—	30 0	18 2
Pesaro	sereno	calmo	26 7	15 8
Ancona	sereno	calmo	25 0	22 2
Urbino	sereno	—	25 3	16 6
Macerata	sereno	—	28 2	20 6
Ascoli Piceno	sereno	—	28 0	16 5
Perugia	sereno	—	27 0	16 0
Camerino	sereno	—	26 4	16 2
Lucca	1/4 coperto	—	27 6	15 8
Pisa	1/4 coperto	—	28 8	17 8
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	27 3	21 5
Firenze	coperto	—	29 4	20 3
Arezzo	1/4 coperto	—	29 2	16 0
Siena	1/2 coperto	—	28 0	17 5
Grosseto	1/4 coperto	—	29 0	14 8
Roma	sereno	—	28 5	15 4
Teramo	sereno	—	27 6	18 8
Chieti	sereno	—	25 2	12 8
Aquila	sereno	—	24 4	11 8
Agnone	sereno	—	21 7	15 3
Foggia	sereno	—	25 5	15 0
Bari	sereno	calmo	24 4	17 0
Lecce	sereno	—	26 1	16 0
Caserta	sereno	—	28 3	16 8
Napoli	sereno	calmo	25 9	19 7
Benevento	sereno	—	26 2	13 0
Avellino	sereno	—	23 8	9 7
Caggiano	sereno	—	21 4	13 5
Potenza	sereno	—	20 4	12 3
Cosenza	sereno	—	26 0	15 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	19 0	11 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	26 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	27 2	21 1
Palermo	sereno	calmo	29 4	16 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	28 0	15 0
Messina	sereno	calmo	27 8	24 0
Catania	sereno	calmo	26 9	19 9
Siracusa	sereno	calmo	28 5	20 0
Cagliari	sereno	calmo	28 0	18 0
Sassari	sereno	—	26 8	18 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini   Tipografia delle Mantellete   *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.